



**REGIONE
PUGLIA**

**PUGLIA
FESR-FSE
2014/2020**
Il futuro alla portata di tutti



| | | |
|--|--|---|
|  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | Liceo Scientifico Statale "E. AMALDI" Liceo delle Scienze Applicate Liceo delle Scienze Umane Liceo Linguistico Distretto XII Via Giuseppe Abbruzzese, 38 - 70020 Bitetto (Ba) Tel. direzione 080/9920099 - Tel/Fax segreteria 080/9920091 posta certificata - baps24000d@pec.istruzione.it |  Unione Europea |
| C.M. BAPS24000D | baps24000d@istruzione.it - www.lsamaldi.it | C.F. 93158670724 |

Avviso n. 7/2017 "Diritti a scuola" approvato con D.G.R. n.2252 del 21/12/2017 (B.U.R.P. n.8 del 16/1/2018 e n.9 del 18/1/2018)

Cod. Pratica N5EQHE8

Prot. n. 2339 C/27e

BITETTO, 23 Aprile 2018

Al sito web

Agli atti

Al Prof. FABIO MICHELE RANA

Sede

CONTRATTO DI

COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:

- Liceo Scientifico Statale "E.AMALDI", di seguito denominato "committente", con sede legale in Via Giuseppe Abbruzzese, n. 38 – Bitetto, prov. (BA), nella persona del Dirigente Scolastico reggente, dott. prof. ANTONIO CATAPANO, nato a Barletta (BT) il 21/09/1953, C.F. CTPNTN53P21A669A, domiciliato presso il Liceo Scientifico "E.Amaldi", C.F. 93158670724

e

- Il Prof. FABIO MICHELE RANA, di seguito denominato "collaboratore", nato a MODUGNO (BA) il 01/05/1974, domiciliato a MODUGNO (Ba), alla via Alghero n. 2, C.F. RNAFMC74E01F262U



REGIONE
PUGLIA



premesse che

- l'istituzione scolastica ha elaborato un progetto, per favorire il successo formativo degli alunni con bassi livelli di apprendimento, ammesso al finanziamento regionale di cui all'Avviso n. 7/2017 – “Diritti a Scuola” nel quadro dell'Accordo sottoscritto il **26/01/2018** tra la regione Puglia ed il MIUR;
- a tal fine è stato sottoscritto in data **12/04/2018 PROT. N. 2108** l'Atto Unilaterale d'obbligo;
- a sua volta il prof. **FABIO MICHELE RANA** è stato individuato con atto datato 19/04/2018 prot.n. 2291 C/27e per scorrimento della graduatoria di Istituto di terza fascia, posto 18, punti 46.50 (classe di concorso A041) e si è reso disponibile a fornire la propria opera lavorativa;
- è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici della collaborazione coordinata e continuativa;
tutto ciò premesso e convenuto fra le parti

si stipula quanto segue:

1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. Il collaboratore si obbliga ad effettuare la propria prestazione in piena autonomia organizzativa e operativa, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico esercitato dal committente; pertanto tale attività lavorativa sarà svolta a titolo di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi degli art.61 e ss. D.Lgs. 276/2003, senza vincolo di subordinazione, con lavoro proprio e con l'utilizzo di mezzi organizzati messi a disposizione dal committente, nel quadro di un rapporto unitario e continuativo.
3. Il collaboratore dovrà svolgere, a favore del committente, le seguenti prestazioni: attività didattiche relative alla classe di concorso A041 per la scuola secondaria di II grado, come meglio specificato nel Progetto elaborato dalla scuola ed approvato dalla Regione Puglia.
4. Il collaboratore, nello svolgimento del proprio incarico, dovrà usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e dall'interesse del committente.
5. La presente collaborazione pari a 350 ore lavorative, avrà la durata non inferiore a 4 mesi a decorrere dal **23 Aprile 2018 fino al 31 Agosto 2018** escludendo ogni tacita proroga, come previsto dal bando n.7/2017.
Le parti contraenti potranno comunque risolvere anticipatamente la presente collaborazione con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a. r., con un periodo di preavviso di 15 giorni.

In **manca**za del **preavviso** la parte recedente sarà obbligata a corrispondere all'altra una indennità risarcitoria. Tale indennità sarà costituita da una somma pari a 1/5 (un quinto) del



REGIONE
PUGLIA



compenso pattuito al successivo punto 6, o un importo proporzionalmente ridotto in caso di preavviso inferiore ai 15 giorni.

6. Per tale incarico il committente corrisponderà al collaboratore il seguente corrispettivo complessivo di € **14.415,00 (quattordicimilaquattrocentoquindici/00)** al lordo che è da intendersi **onnicomprensivo** degli oneri IRAP – INPS – INAIL – IRPEF, anche della quota a carico del committente, nella misura in vigore nel periodo di riferimento.

Il corrispettivo complessivo così quantificato si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 350 ore e sino al 31 Agosto 2018.

Il pagamento del corrispettivo avverrà, successivamente all'erogazione effettiva dei fondi da parte della Regione Puglia, con ripartizione in 4 mensilità, nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto, con acconti mensili posticipati di eguale entità.

Il compenso suddetto rientra, ai fini del trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo, tra i redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'art. 50 comma 1 lett. c bis) del TUIR e s.m. ed integrazioni, e sarà pertanto assoggettato dalla scuola:

- all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) da calcolarsi con le aliquote per scaglioni di reddito ai sensi dell'art. 11 del TUIR usufruendo, se spettanti, delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 (detrazioni per carichi di famiglia ed altre detrazioni) del predetto TUIR;
- alle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF ai sensi, rispettivamente, dell'art. 50 del D.L.vo 446/97 e dell'art. 1 del D.L.vo 360/98 e s.m. ed integrazioni;
- al contributo previdenziale INPS gestione separata ai sensi dell'art. 2, commi 26 e segg. della legge 335/1995 e s.m.i., di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola;
- al trattamento assicurativo INAIL ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 38/2000 e s.m.i. di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico della scuola.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli artt. 10 bis e 16 bis del D.Lgs. 446/97, rientra nella base di calcolo dell'IRAP dovuta dalla scuola. Il collaboratore dichiara che nessun rimborso di spese o trattamento di missione gli è dovuto in aggiunta a quanto sopra. Al collaboratore non spetterà alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà accreditato sul conto corrente che il collaboratore indicherà alla scuola.

7. La maternità, la malattia e l'infortunio del collaboratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo.


In caso di sospensione del contratto a causa della maternità, per la relativa disciplina, si rinvia ai decreti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4.4.2002 e del 12.7.2007.

In caso di malattia e infortunio la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.

In caso di impossibilità ad effettuare la propria prestazione per intervenuta malattia, secondo quanto illustrato in dettaglio nella Circolare INPS, n. 76 del 16/4/2007, verrà corrisposta una indennità giornaliera di malattia a carico dello stesso INPS, entro il limite massimo di giorni 30, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a 4 giorni, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95. In caso di degenza ospedaliera il collaboratore ha diritto a massimo 180 giorni di



REGIONE
PUGLIA



degenza ospedaliera, sempre in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2, c. 26 della legge 335/95.

Dopo 30 giorni di assenza, anche non continuativi, si potrà determinare, ad iniziativa di una delle parti, la risoluzione con effetto dal giorno di ricevimento della relativa comunicazione mediante raccomandata.

8. In ogni caso di cessazione del presente contratto, il collaboratore avrà diritto al corrispettivo maturato per l'attività prestata, salvo quanto previsto al **punto 5**.
9. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 23.02.2000 n. 38, la scuola soggiace a tutti gli adempimenti posti a carico dei datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 30.06.1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali". In caso di infortunio sul lavoro, le parti convengono quanto segue:
 - per il giorno dell'infortunio e per i tre giorni successivi verrà comunque corrisposto il compenso convenuto senza decurtazione alcuna;
 - per i giorni successivi e sino al giorno di chiusura dell'infortunio, il contratto di collaborazione si riterrà sospeso, restando confermata la data di scadenza del contratto stesso così come definita al punto 5.

Il collaboratore si impegna a comunicare immediatamente al committente il verificarsi di un evento di infortunio sul lavoro.

10. Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa potrà essere interrotto anticipatamente da entrambe le parti, in caso di inadempienze contrattuali, le quali avranno come conseguenza il recesso immediato. La parte che ha ricevuto la disdetta potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di risoluzione.
11. La scuola è esonerata da ogni responsabilità in relazione ai danni causati dal collaboratore a persone e/o cose in corso del contratto.
12. Le parti, per quanto non espressamente previsto nella presente scrittura, si richiamano alle norme degli art.66 e ss. d.Lgs.276/2003.

Il collaboratore dichiara di provvedere all'iscrizione alla gestione previdenziale separata presso l'INPS e il medesimo compilerà un modulo dove indicherà la sua attuale posizione previdenziale (Gestione Ordinaria INPS; Gestione Separata INPS; Casse Professionali).

Il compenso costituente il corrispettivo delle prestazioni rese dal collaboratore è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 633/72.

13. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 10 della tariffa parte II, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131. Non è altresì soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i..
14. Il collaboratore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Il committente nomina il collaboratore, che accetta, responsabile del trattamento dei dati come previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.



REGIONE
PUGLIA



Il collaboratore ha l'obbligo di non diffondere notizie e apprezzamenti attinenti alla prestazione e all'organizzazione, né compiere atti pregiudizievoli per l'attività del committente.

Il collaboratore dovrà, in ogni caso, trattare i dati solo per le finalità strettamente inerenti l'incarico.

Il presente contratto si compone di n.5 fogli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bitetto, 23 Aprile 2018

Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Antonio Catapano



Il Collaboratore

Prof. Fabio Michele Rana

Si approvano specificatamente gli artt. 10 e 11 e 14.

Bitetto, 23 Aprile 2018

Il Dirigente Scolastico

Dott. Prof. Antonio Catapano



Il Collaboratore

Prof. Fabio Michele Rana